

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore
- Avv. Roberto Manzione membro designato dal C.N.C.U (estensore)

Nella seduta del 15.05.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

L'istante, a seguito della consultazione dell'estratto conto in data 15 aprile 2011, constatava 2 addebiti, ciascuno di € 2.510,00, nei giorni 12 e 13 aprile 2011, disposti in virtù di un rapporto interbancario diretto (RID). Il giorno seguente diffidava "l'azienda creditrice" (banca assuntrice) in quanto, non avendo mai sottoscritto autorizzazioni di addebito in conto, la somma risultava indebitamente "prelevata". In data 18 aprile constatava un ulteriore addebito del medesimo importo e pertanto si rivolgeva alla propria banca, domiciliataria, che chiedeva chiarimenti all'azienda creditrice, senza ottenere però copia della presunta autorizzazione. Pertanto, il ricorrente, in data 19 aprile, procedeva a sporgere denuncia-querela presso l'Autorità competente e a revocare l'autorizzazione di addebito, al fine di bloccare il prelievo disposto in data 18 aprile.

Su invito della banca domiciliataria del 25 maggio, l'azienda creditrice produceva copia del modulo di autorizzazione in data 15 luglio, poi consegnato al cliente in data 20 luglio. Il ricorrente procedeva, a questo punto, a disconoscere la firma apposta in calce al modulo di autorizzazione all'addebito e ad integrare le precedenti denunce.

Con reclamo del 27.6.2011 il cliente chiedeva alla propria banca la restituzione della complessiva somma di € 5.020,00. Replicava la banca con nota del 6.10.2011 nella quale, dopo aver chiarito che la creditrice, interessata per la restituzione delle somme, aveva ribadito al riguardo la propria indisponibilità, invitava il cliente a rivolgersi alla suddetta società.



Il cliente, riepilogati i fatti come sopra descritti, presentava ricorso all'ABF, chiedendo di *"accertare la responsabilità della banca per l'evento dannoso occorso"* in considerazione della violazione delle norme regolatrici della materia e del regolamento applicativo SITRAD e, per l'effetto, ordinare la restituzione di € 5.020,00 *"oltre interessi legali maturati dal giorno dell'addebito e svalutazione monetaria"*.

Con le controdeduzioni, la banca resistente contestava la richiesta, evidenziando la mancata proposizione del ricorso anche nei confronti della banca assuntrice, così da consentire al Collegio *"la completa cognizione della vicenda ed il conseguente accertamento delle rispettive eventuali responsabilità"*. L'obbligo di restituzione, a dire della banca, incombeva esclusivamente sull'azienda creditrice. Concludeva chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'azienda creditrice e di dichiarare l'infondatezza delle richieste formulate nei propri confronti; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, chiedeva di respingere la richiesta di rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valuta, e di *"limitare al saggio degli interessi contrattuali di tempo in tempo riconosciuti sul rapporto di conto corrente l'eventuale riconoscimento di interessi sulla somma contestata"*.

DIRITTO

La presente decisione implica la valutazione del comportamento della resistente sotto il profilo dello sforzo di diligenza compiuto per salvaguardare la posizione del "cliente", alla luce della regolamentazione interbancaria vigente in materia di RID, avvalendosi del regolamento applicativo SITRAD e delle corrispondenti circolari dell'ABI, nonché del decreto legislativo n.11/2010.

Sul punto, però, occorre rilevare come la banca resistente abbia completamente disapplicato la normativa, cercando di coinvolgere direttamente ed in ogni modo la banca assuntrice, senza mai preoccuparsi di tenere indenne il cliente da ogni danno.

Ed infatti, venendo all'esame nel merito della domanda formulata, la stessa appare fondata e meritevole di accoglimento giacché, nel caso di specie, non è controverso che il ricorrente abbia disconosciuto entrambi i pagamenti a mezzo RID, e che lo abbia fatto con tempestività, non essendo stata esibita nessuna autorizzazione che legittimasse l'addebito. E quando -a distanza di oltre tre mesi- la banca assuntrice provvedeva ad esibire la presunta autorizzazione all'addebito, questa veniva immediatamente disconosciuta dal ricorrente.

La ricostruzione degli avvenimenti -operata sulla scorta della documentazione prodotta- ci consente di accertare che le motivazioni del comportamento dell'attuale resistente (che non ha provveduto al rimborso del pagamento non autorizzato) non sono da ricercare nella raggiunta consapevolezza circa l'autenticità dell'ordine di pagamento, quanto piuttosto nella difficoltà incontrata per recuperare le somme dall'altro intermediario che, nel "meccanismo" dell'operazione di pagamento tramite RID, assume la posizione di "banca assuntrice".

Sotto questo profilo sembra pertanto al Collegio che la condotta dell'intermediario non sia conforme al dettato normativo e ai criteri che disciplinano l'esecuzione dei servizi di pagamento, perché in questo modo ha finito per accollare al cliente non già gli oneri di un'operazione che egli abbia effettivamente disposto, ma piuttosto solo le difficoltà che l'intermediario ha avuto, e sta avendo, nell'interagire con l'altro operatore.

Il che è, invece, proprio quanto la disciplina vigente vuole evitare, come dimostra con assoluta chiarezza la disposizione dettata dall'art. 27 del d.lgs. 11/2010, ove si prevede -nelle operazioni in cui siano coinvolti più intermediari (e tali sono appunto quelle tramite RID che qui ci occupano)- che quando la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento per l'inesatta esecuzione dell'ordine nei confronti del proprio cliente sia attribuibile ad un



altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto, quest'ultimo risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento degli importi versati al cliente.

L'esistenza di una simile disciplina conferma, ad avviso del Collegio, che occorre prioritariamente favorire la tutela dell'utente che sia rimasto vittima di una non corretta esecuzione di un servizio di pagamento -e pertanto, a fortiori, anche di quello che sia stato vittima di un'operazione mai disposta- il quale viene rimborsato dall'intermediario con cui intrattiene un diretto rapporto contrattuale anche se la responsabilità del disservizio è imputabile ad altro intermediario, venendo affidato all'esercizio del regresso tra intermediari l'individuazione del soggetto che deve sopportare in via finale l'onere economico del disservizio.

La *ratio* di tale previsione normativa sarebbe vanificata se, invece, si consentisse il diffondersi di comportamenti come quello posto in essere dal resistente, il quale, dinanzi alla difficoltà di far valere il proprio diritto di regresso nei confronti dell'intermediario responsabile del disservizio, si rivalga sul proprio cliente e finisca col ribaltare su quest'ultimo l'onere di agire nei confronti dell'altro intermediario partecipante all'operazione.

Sulla base delle considerazioni svolte, ritiene il Collegio che l'intermediario resistente debba procedere al riaccredito dell'importo di € 5.020,00 come richiesto dal ricorrente, applicando come decorrenza quella corrispondente alla data dei rispettivi addebiti, potendosi in tal modo ripristinare esattamente la situazione originaria esistente sul conto. Conseguentemente, potrà essere considerata assorbita la richiesta di corresponsione degli interessi, mentre andrà chiaramente rigettata la domanda di "svalutazione monetaria" trattandosi di credito di valuta, non suscettibile di automatica rivalutazione (V., ad es., Corte Cass. sentenza n.19499/08).

IL CASO.it
P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a procedere al riaccredito della somma complessiva di € 5.020,00 con decorrenza dalla data dei rispettivi addebiti.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di €200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI